

GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

1) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO	2
1.1) GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO	2
1.2) GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ..	3
1.3) GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE	4
2) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT	4
2.1) GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE SPOT E DALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	4
3) POLIZZE ASSICURATIVE	5
3.1) POLIZZE STIPULATE DALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE	5
3.2) POLIZZE STIPULATE DALL'UTENTE	5

1) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO

1.1) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento

A garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione (corrispettivo di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato, corrispettivi variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati ed i corrispettivi di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita, variabile e percentuale di gas a copertura degli autoconsumi di rete associati alla capacità di trasporto per l'immissione dei volumi rigassificati nella rete di trasporto) è richiesto il possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- della garanzia finanziaria di cui al successivo punto b)

a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Rigassificazione, il cui testo è disponibile sul sito Internet di GNL Italia, deve essere in possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services;

oppure

BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.

ed è tenuto a presentare a GNL Italia apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.

Qualora il criterio di cui al presente punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile, quest'ultimo dovrà presentare a GNL Italia una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte della stessa, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti di GNL Italia in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 7/A.

b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il soggetto richiedente dovrà presentare apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, per un ammontare pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di impegno (calcolato come somma del corrispettivo di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita) del Contratto di Rigassificazione. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/B.

Nel caso in cui GNL Italia si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia di cui al precedente punto b), o la lettera di garanzia societaria di cui al punto a), qualora il valore mensile dei corrispettivi vari, a seguito di conferimento ad Anno Termico avviato e/o scambi di capacità nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento ad inizio Anno Termico, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento della garanzia di cui al precedente punto b).

L'adeguamento di detta garanzia, bancaria o societaria, nei termini indicati costituisce condizione necessaria per rendere efficace:

1. il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", paragrafo 5;
2. le transazioni di capacità di cui al capitolo "Transazioni di capacità di rigassificazione".

1.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Rigassificazione dovrà inoltre presentare una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di impegno (calcolato come somma del corrispettivo di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita) del Contratto di Rigassificazione. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/C.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi vari, a seguito di conferimento ad Anno Termico avviato e/o scambi di capacità nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento ad inizio Anno Termico, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento di tale garanzia.

L'adeguamento di detta garanzia nei termini indicati costituisce condizione necessaria per rendere efficace:

1. il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", paragrafo 5;
2. le transazioni di capacità di cui al capitolo "Transazioni di capacità di rigassificazione".

Nel caso in cui GNL Italia si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

1.3) Garanzie finanziarie a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di rigassificazione

Ai sensi di quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.3.1 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione", a garanzia del pagamento della penale per la mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione per gli impegni di capacità indicati, il richiedente è tenuto a presentare una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o filiale /succursale Italiana di banca estera, per un importo pari al valore massimo della penale. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/D.

2) GARANZIE FINANZIARIE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT**2.1) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot e dall'erogazione del servizio**

A garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione Spot (corrispettivo di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato, corrispettivi variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati e corrispettivi associati (di impegno relativi alla capacità di trasporto conferita, variabile e percentuale di gas a copertura degli autoconsumi di rete) alla capacità di trasporto per l'immissione dei volumi rigassificati nella rete di trasporto) - è richiesto il possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1 punto a).

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 7/E.

o, in sua assenza dalla presentazione:

- di un'apposita garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, il cui importo sia tale da assicurare la copertura di un ammontare pari alla somma di un terzo del corrispettivo di impegno (a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot) scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita e del 3% della somma del corrispettivo di impegno scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita (a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio); il corrispettivo di impegno viene calcolato sul volume previsto di GNL della discarica per cui si richiede capacità di rigassificazione spot. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/F.

Nell'ottica della possibilità di conferire più discariche spot allo stesso soggetto è data facoltà al soggetto stesso, a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot e dall'erogazione del servizio, di:

- attestare il possesso di un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1 punto a).

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 7/G.

o, in sua assenza:

- presentare un'apposita garanzia bancaria a prima richiesta - con validità pari ad almeno 6 mesi dalla data prevista di scarica spot per cui si richiede il conferimento - emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, il cui importo sia tale da assicurare la copertura di un ammontare pari alla somma di un terzo del massimo corrispettivo di impegno scaricato e del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita (a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione spot) e del 3% della somma del corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto conferita e del massimo corrispettivo di impegno (a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio) calcolato sul volume delle scariche associate alla capacità di rigassificazione spot conferita al richiedente stesso ma non ancora liquidate, inclusa la scarica in oggetto. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 7/H.

3) POLIZZE ASSICURATIVE

3.1) Polizze stipulate dall'Impresa di Rigassificazione

Le polizze assicurative stipulate dall'Operatore in relazione al Terminale di Panigaglia sono a copertura di una serie di rischi quali:

- incendio, eventi naturali, atti di terrorismo e sabotaggio;
- danni a terzi derivanti dall'espletamento della propria attività.

3.2) Polizze stipulate dall'Utente

L'Utente garantisce che le Navi metaniere utilizzate per le scariche sono in possesso delle opportune polizze assicurative (Protection & Indemnity Club Membership) a copertura di:

- danni provocati al Terminale;
- inquinamento

nell'ambito delle attività di propria competenza.

4) GARANZIA A COPERTURA DEL MANCATO RISPETTO DEL PROGRAMMA DI CONSEGNA DEL GNL DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL CAPITOLO 9

Ai fini dell'accettazione da parte dell'Operatore del programma mensile delle consegne di cui al Capitolo 9, è richiesta agli Utenti debitori la registrazione di una transazione di vendita al PSV a favore dello/degli Utenti creditori; essa è finalizzata a garantire il rispetto del programma mensile di consegna del GNL del mese M di cui al capitolo 9.

La transazione in vendita registrata dall'Utente debitore a favore dello/degli Utenti creditori, è di tipo multigiornaliero con decorrenza dal terzo giorno successivo la data di arrivo

dell'ultima nave metaniera oggetto del programma mensile delle consegne per il mese M e termine l'ultimo giorno del mese M+1.

Il quantitativo complessivo oggetto di tale transazione è determinato come il valore massimo tra il volume tecnico - come pubblicato sul sito di GNL Italia - della maggiore nave programmata dall'Utente per il mese M, convertito in GJ sulla base del fattore di conversione pubblicato sul sito di GNL Italia, e il quantitativo di gas anticipato all'Utente debitore sulla base del Programma mensile di Consegna e del Programma mensile di Riconsegna del mese M di cui al Capitolo 9.

GNL Italia, a valle della comunicazione agli Utenti della condizione di Utente debitore ovvero Utente creditore, è autorizzata ad inserire le suddette transazioni al PSV in nome e per conto degli Utenti del Terminale entro le ore 12:00 del 6° giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese M (4° giorno lavorativo in caso di programmazione mensile di capacità conferita e non programmata nel mese M-2). Sulla base delle informazioni rese disponibili dal Responsabile del Bilanciamento, gli Utenti segnalano all'Operatore, entro le ore 16:00 del medesimo giorno, eventuali inesattezze nelle transazioni inserite rispetto alle informazioni fornite dall'Utente stesso in sede di programmazione e, qualora la segnalazione risulti fondata, l'Operatore procederà alla modifica delle transazioni inserite entro le ore 17:00.

Al fine del buon esito della predetta transazione gli Utenti debitori avranno cura di mantenere la necessaria capienza delle proprie garanzie finanziarie a copertura del sistema nei confronti dell'Utente di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete e di reintegrarle tempestivamente laddove le stesse non siano sufficienti per l'effettuazione della transazione di vendita.

Nel caso in cui le consegne programmate dall'Utente debitore vengano effettuate nel rispetto del programma di consegna del GNL del mese M di cui al capitolo 9, l'Operatore, entro la data di decorrenza della transazione precedentemente registrata, provvederà ad annullare quest'ultima.

Nel caso in cui una consegna programmata dall'Utente non venga effettuata nel rispetto del programma di consegna del GNL del mese M di cui al capitolo 9, l'Operatore provvederà ad annullare parzialmente ovvero non annullare la transazione precedentemente registrata. Il quantitativo residuale non annullato è determinato sulla base del quantitativo effettivamente anticipato dall'Utente creditore e comporta la restituzione del gas all'Utente creditore da parte dell'Utente debitore.

Le modalità operative relative alla gestione della garanzia di cui al presente paragrafo sono rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet.

Gli Utenti accettano espressamente che l'Operatore del Terminale inserisca, annulli ovvero modifichi le transazioni previste dal presente paragrafo secondo le modalità e nei casi ivi riportati, verifichino in maniera attenta e tempestiva gli inserimenti attuati dal medesimo, segnalando all'Operatore con la massima tempestività eventuali errori, ed in ogni caso tengono completamente manlevato ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole loro derivante da imprecisioni nell'inserimento.